



APAT

Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

Elenco delle principali disposizioni di legge a livello regionale che prevedono la concessione di agevolazioni, semplificazioni e benefici per le Organizzazioni registrate EMAS

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale n° 10050 del 09/09/1988 – B.U.R. S.O. n.44 del 04/10/1998

D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n.22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n.26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Art. 97 ter - Semplificazione delle procedure amministrative

- 1. Nel rispetto delle norme comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste dalle norme in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto o per la reinscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, le imprese - che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/01 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), del regolamento da esso abrogato - possono sostituire tali autorizzazioni o il nuovo certificato d'iscrizione all'albo con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*
- 2. La dichiarazione sostitutiva dev'essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni normative, con allegata una certificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste.*
- 3. La dichiarazione sostitutiva e i relativi documenti accompagnatori sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione o all'esercizio delle attività previste dalle disposizioni citate nel comma 1. Tali atti mantengono l'efficacia fino a un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della validità della registrazione ottenuta ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001.*